

Circolare n.4/2017 del 08/05/2017

OGGETTO: Manovra correttiva

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali novità contenute nella Manovra correttiva D.L. n.50 del 24/04/2017

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 e sono così entrate in vigore le misure approvate dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2017.

Le principali misure contenute nella manovra sono le seguenti:

SPLIT PAYMENT PER I PROFESSIONISTI (art. 1)

Estensione del meccanismo dello *split payment*:

- a tutti i soggetti appartenenti alla pubblica Amministrazione (società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate);
- alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;
- alle prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte.

Dal 1° luglio il sistema dello split payment si applicherà alle “prestazioni di lavoro autonomo”.

Di conseguenza l'iva addebitata in fattura non sarà più pagata al professionista, ma sarà la stessa pubblica amministrazione a versarla direttamente nelle casse dell'Erario.

La novità decorre per le operazioni effettuate al **1° luglio 2017**.

DETRAZIONE IVA (art. 2)

Riduzione di 2 anni del termine per operare la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.

La nuova disposizione, infatti, riformula il comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 633/1972, stabilendo che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta può avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questione è sorto.

Interviene altresì sull'articolo 25 del decreto Iva prevedendo che le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento. Il nuovo limite temporale per l'esercizio della detrazione dell'IVA da biennale diventa annuale.

La novità decorre dal **24 aprile 2017**

VISTO DI CONFORMITA' (articolo 3)

Riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP. Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale, ai fini della compensazione, è necessario il visto di conformità. La novità impatta sulle dichiarazioni dei redditi, sulla dichiarazione Irap nonché sull'Iva annuale.

Inoltre, viene introdotto l'obbligo dell'utilizzo del canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dall'importo.

CEDOLARE SECCA E LOCAZIONI BREVI (articolo 4)

Dal 1° giugno 2017 sarà possibile assoggettare a cedolare secca, con aliquota del 21%, i redditi derivanti dai contratti di locazioni a breve. Per locazione "breve" si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite agenzie immobiliari.

RIDUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE ACE (articolo 7)

Si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa.

In particolare dal periodo di imposta 2017 la deduzione ACE sarà calcolata sugli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente.

AUMENTO IVA (articolo 9)

Innalzamento dell'**aliquota Iva del 10%**:

- all'11,5% nel 2018,
- al 12% nel 2019 e
- al 13% dal 2020.

L'**aliquota Iva ordinaria** subirà l'aumento dal 22% al 25% a partire dal 2018.

Poi essa verrà:

- dapprima innalzata al 25,4% nel 2019,
- poi ridotta al 24,9% nel 2020 e
- successivamente ancora aumentata al 25% dal 2021.

RECLAMO E MEDIAZIONE (articolo 10)

Il limite fino al quale è obbligatorio l'istituto del reclamo/ mediazione è stato innalzato da 20.000 e 50.000 euro. Il nuovo limite si applica agli atti impugnabili notificati a partire dal **1° gennaio 2018**.

ROTTAMAZIONE DELLE LITI PENDENTI (articolo 11)

Le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Possono essere definite le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Analogamente a quanto avvenuto con la "rottamazione dei ruoli", la definizione prevede lo stralcio di sanzioni e interessi di mora.

La domanda deve essere presentata **entro il 30 settembre 2017**.

Studio Peruzzi Commercialisti Associati